

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 16/06/2020

FATTO

Estinto anticipatamente, in data 31.1.2019, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 9.12.2014, la ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto e, per l'effetto, dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a restituire la quota parte non goduta delle commissioni a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento e, in specie, il rimborso di euro 607,05, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario eccepisce la natura "up front" della commissione finanziaria, pari ad euro 1.026,00 per le quali la ricorrente chiede il rimborso per la quota non maturata, è indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1 del SECCI; nello specifico tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva" che non possono essere retrocessi in conseguenza della loro natura intrinsecamente up front. La resistente fa altresì notare che, nel contratto in esame, non sono stati applicati né costi per le spese di riscossione rata, né per l'invio delle comunicazioni periodiche, né per le commissioni di anticipata estinzione (cfr. punto 3.1 del SECCI).

Il ricorrente ha preso visione delle controdeduzioni presentate dall'intermediario e ha dichiarato di rinunciare alle repliche.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b. In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d'Italia rivolti agli intermediari nel 2009, nel 2011 e nel 2016, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo, che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante alla ricorrente, il Collegio ritiene di applicare, con riguardo alla commissione in questione, l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Va infatti osservato che, dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti dalle parti, può evincersi che la clausola contrattuale relativa alle commissioni del finanziatore, secondo i più recenti orientamenti di questo Arbitro (del 2017), fa riferimento tanto ad attività preliminari alla concessione del prestito quanto ad attività successive alla stipulazione del contratto (istruttoria, organizzazione commerciale dell'intermediario, Enasarco, ecc.). Deve perciò riconoscersi a tale voce di costo natura recurring, con conseguente necessità di applicare il suddetto criterio proporzionale lineare per la sua restituzione in caso di anticipata estinzione del finanziamento, e non già il criterio degli interessi che, secondo il Collegio di coordinamento n. 26525/2019, può invocarsi soltanto per il rimborso di voci di costo c.d. up front in assenza di esplicita previsione di criterio di rimborso contrattuale delle stesse.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della quarantanovesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla restituzione della quota non maturata di quest'ultima commissione che, tenuto conto, è pari ad euro 607,05.

In considerazione di quanto precede, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo di euro 607,05, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 607,05, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO